



[Indietro](#)

Publicato il 24/05/2018

**N. 00786/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
634 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli
avvocati Giuseppe Ruta e Margherita
Zezza, con domicilio eletto presso lo
studio Fabrizio De Feo in Bari, largo Nitti
Valentini, n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, Università degli Studi di
Foggia, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi

per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, via Melo, n.97, sono domiciliati;

nei confronti

Antonino Consalvo non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Angelo Melpignano, con domicilio eletto presso lo studio Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, n.15;

per l'annullamento

1. del Decreto del Rettore dell'Università di Foggia n. 524/2017, prot. n. 12416 – V/2 del 9.05.2017 (doc.2), con il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela della deliberazione del Senato Accademico del 9.11.2016, punto 16, prot. n. 30653-II/6 del 24.11.2016 nella parte in cui aveva disposto l'iscrizione diretta al III anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, tra gli altri, degli odierni ricorrenti in possesso del diploma triennale di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge 19.5.1971, n. 403;

2. della successiva deliberazione di ratifica del Senato Accademico del 10.5.2017, prot. 12685-II/6, rep. n. 158/2017;
3. del Decreto a firma dei direttori dei Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e di Medicina Clinica e Sperimentale Prot. n. 0012747 - V/2Rep. n. 283-2017 del 10.5.2017 di annullamento in autotutela di propri precedenti atti;
4. degli eventuali provvedimenti di ratifica ove emessi dai Consigli di Dipartimento di Area Medica di estrema e contenuto, allo stato, sconosciuti in quanto non pubblicati;
5. della nota del 24.3.2017 a firma del Direttore Generale del MIUR, con la quale il predetto organo ha sollecitato l'adozione del provvedimento di autotutela da parte dell'Università di Foggia;
6. di tutti gli altri atti agli stessi presupposti, conseguenti e/o connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, gli odierni ricorrenti, tutti in possesso di diploma di massofisioterapista conseguito presso l'istituto "Enrico Fermi" di Perugia, ai sensi della L. n. 403 del 19.5.1971, impugnano, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, i provvedimenti, meglio indicati in oggetto, mediante i quali l'Università degli Studi di Foggia ha annullato in via di autotutela l'intera procedura volta all'ammissione dei massofisioterapisti al III anno del corso di laurea in fisioterapia, senza previo superamento dei test di ingresso.

Giova premettere in punto di fatto che, l'Università di Foggia, con determinazioni rese dai propri organi (delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 20.9.2016;

delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 22.9.2016 e successiva determina del Senato Accademico del 9.11.2016), accoglieva, in via generale, le richieste di iscrizione diretta al III anno del suindicato corso di laurea, avanzate da circa duecento studenti in possesso del predetto diploma. In particolare, con la delibera del 9.11.2016, il Senato Accademico, recependo la posizione già espressa dai Dipartimenti, sulla scorta della relazione del Rettore in esso compiutamente riportata, ricostruito il complesso quadro normativo in materia e ravvisata l'esigenza di conformarsi a pronunce rese da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato- seppur, precisa il Collegio, adottate in seguito alla valutazione di specifiche e peculiari fattispecie ed in presenza di un quadro giurisprudenziale parzialmente diverso da quello attuale- esprimeva parere favorevole in ordine all'accoglimento delle suddette richieste di iscrizione, assumendo a fondamento della propria determinazione, da un lato, la generale equipollenza del diploma di massofisioterapista a quello universitario,

a prescindere dalla data di conseguimento e, dall'altro, la superfluità del test d'ingresso.

Riguardo a quest'ultimo profilo, sottolineava che, in base alla pronuncia del CdS n. 1105/2015, scopo principale della prova selettiva prevista per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia (e, in generale, di tutti i corsi ad accesso programmato nazionale ex L. n.264/1999) è la verifica della predisposizione del candidato rispetto al percorso di studi prescelto, nella specie già ampiamente provata.

La delibera in questione (e, di conseguenza, gli ulteriori atti su di essa basati) non effettuava in alcun modo una valutazione specifica della situazione dell'aspirante, prendendo in considerazione, ad es. gli eventuali titoli di studio ulteriori (che, pertanto, laddove esistenti, esulano dai presupposti di fatto posti a fondamento degli atti impugnati), essendosi limitata ad esaminare il solo diploma triennale di massofisioterapista, conseguito ai sensi della L. n. 403 del 19.5.1971.

Seguivano, quindi, diverse delibere e

comunicazioni mediante le quali l'Università faceva proprio il predetto parere e forniva informazioni in ordine allo svolgimento delle attività didattiche.

In data 24.3.2017, tuttavia, il MIUR, con apposita nota, invitava l'Università ad annullare la procedura d'iscrizione, evidenziandone l'illegittimità, in quanto “volta ad ammettere un numero illimitato di soggetti in possesso di titolo ritenuto equipollente, senza che ne ricorrano i presupposti”.

L'Università di Foggia, pertanto, aderendo all'indirizzo espresso dal MIUR, con nota dell'11.4.2017, pubblicata sul proprio sito web, avviava il procedimento di annullamento in via di autotutela degli atti de quibus, conclusosi con l'adozione dei provvedimenti oggetto del presente gravame.

L'Amministrazione osservava, in seguito ad un più attento esame del quadro normativo di riferimento e dei rilievi ministeriali, che l'equipollenza al diploma universitario di diplomi e attestati conseguiti al di fuori di strutture universitarie debba essere limitata ai soli titoli conseguiti anteriormente alla riforma

delle professioni sanitarie, dovendosi invece ritenere che i titoli successivamente conseguiti, seppur non del tutto inefficaci, rilevino ai soli fini del riconoscimento di CFU, nel numero massimo di 12, in seguito all'eventuale superamento di una prova selettiva per l'accesso ai corsi di laurea.

Rilevava, conclusivamente, l'invalidità dei provvedimenti annullati, in quanto adottati in violazione delle disposizioni che disciplinano l'accesso programmato ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie e altresì dell'art.2 comma 147, d.l. n. 262/2006, convertito in L. n.286/2006, come modificato da ultimo dall'art. 14, L. n.240/2010, atteso che l'ammissione diretta al III anno avrebbe comportato l'attribuzione di 120 CFU (a fronte dei 12 massimi previsti dalla disposizione).

Insorgono contro i predetti atti gli odierni ricorrenti, affidando il ricorso a due motivi di censura, riconducibili principalmente alla violazione dell'art. 21 nonies, L. n. 241/1990, sui quali, per esigenze di sintesi, ci si soffermerà compiutamente nel prosieguo motivazionale.

Sostengono, questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze, che non sussisterebbero, nella specie, i presupposti previsti per l'annullamento in autotutela.

L'Amministrazione, infatti, non avrebbe tenuto in debito conto l'ormai consolidato l'interesse dei ricorrenti alla conservazione degli atti annullati.

Difetterebbe, inoltre, il fondamentale presupposto per procedere all'annullamento in autotutela, essendo legittimi gli atti inizialmente adottati.

Si è costituita in resistenza l'Avvocatura dello Stato per l'Università degli Studi di Foggia ed il MIUR, la quale, a seguito di una puntuale ed esauriente ricostruzione del quadro giuridico-normativo e dei principali orientamenti giurisprudenziali in materia (v. memoria dep. telematicamente in data 11.8.2017) ha replicato alle censure mosse dalle parti ricorrenti, instando per la reiezione del ricorso.

L'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I), è intervenuta ad opponendum, eccependo l'inammissibilità del ricorso principale nella parte in cui impugna la nota del MIUR- stante la natura non

provvedimentale della stessa- e sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente in sede di autotutela, con conseguente infondatezza della tesi ex adverso sostenuta.

All'udienza cautelare del 5.7.17, il Collegio, "rilevato che la complessità delle questioni in diritto prospettate in ricorso impone l'approfondimento proprio della fase di merito e ritenuto che l'esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta a mezzo della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co 10 cpa", ha fissato la successiva udienza di trattazione del merito.

Le parti hanno provveduto, quindi, con relative memorie, a rassegnare le proprie conclusioni.

All'udienza pubblica del 7.3.2018, sentite le parti, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

Il ricorso è nel complesso infondato e tanto esime il Collegio dal soffermarsi diffusamente sulle eccezioni sollevate da A.I.F.I.

Sul punto è sufficiente precisare che, l'eccezione di inammissibilità non può

trovare accoglimento, in quanto è pacifico in giurisprudenza che l'impugnazione di atti prodromici (quale la nota de qua), privi di autonoma portata lesiva, va ritenuta ammissibile qualora effettuata congiuntamente all'impugnazione di provvedimenti idonei ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari.

Con il primo motivo ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 21 nonies, L. 241/90, per avere l'Amministrazione annullato la procedura di iscrizione, prescindendo da ogni valutazione in ordine all'affidamento dalla stessa ingenerato in capo ai ricorrenti.

La censura non può trovare accoglimento. In merito, è opportuno rammentare che la delibera del Senato Accademico mediante la quale si è provveduto all'ammissione universitaria dei massofisioterapisti risale al 9.11.2016, mentre il procedimento di annullamento ex art. 21 nonies, avviato nell'aprile 2017, si è definitivamente concluso tra maggio e giugno 2017 (v. Decreto rettorale del 9.5.2017 e ratifica del Senato Accademico del 10.5.2017 e conseguenti delibere di recepimento dei singoli dipartimenti).

Il rispetto dei termini prescritti dal legislatore per l'adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela risulta, evidentemente, per tabulas.

Né può ritenersi condivisibile la tesi sostenuta dalle parti ricorrenti secondo cui, nella specie, l'Università fosse tenuta ad una valutazione più pregnante dell'affidamento ingenerato nei privati dagli atti illegittimi inizialmente adottati.

Appare, invece, evidente che, in una vicenda come quella in esame, attesa la particolare complessità del quadro normativo di riferimento e in assenza di un orientamento consolidato in giurisprudenza, difficilmente, l'affidamento ingenerato nei privati dagli atti de quibus avrebbe potuto ritenersi ormai consolidato.

Peraltro, seppur sinteticamente, in ossequio, tra l'altro, al principio di economicità cui l'attività della P.A. è informata, l'Amministrazione universitaria ha chiaramente individuato le esigenze di interesse pubblico, diverse ed ulteriori rispetto alla rimozione dell'atto illegittimo, sottese all'annullamento dei

provvedimenti precedentemente adottati.

Né tale motivazione difetta di ragionevolezza. E', infatti, palese che l'ammissione indistinta di un elevato numero (nell'ordine delle centinaia) di studenti al corso di laurea in fisioterapia, senza il previo superamento di una prova selettiva, oltre ad appalesarsi contra legem (per come meglio si chiarirà in seguito), comporterebbe – come ha evidenziato l'Università- una violazione del principio di parità di trattamento; lesione che sarebbe particolarmente rilevante, in quanto da un lato idonea a riflettersi su di un elevato numero di soggetti, dall'altro non circoscritta ad una limitata ed esigua parte del territorio, ma estesa a tutto quello nazionale.

Essa sarebbe, altresì, idonea a ledere l'effettiva tutela di ulteriori diritti costituzionalmente garantiti.

Come correttamente affermato dalle parti resistenti, l'ammissione diretta dei massofisioterapisti al terzo anno, comporterebbe un'ingiustificata lesione del principio di parità di trattamento, consentendo ai ricorrenti di eludere la normativa prevista in materia di accesso ai

corsi universitari, a detrimento di tutti gli altri studenti iscritti a corsi di laurea a numero chiuso.

Aggiungasi che da tale generalizzata ammissione, deriverebbe un concreto vulnus all'esercizio della professione di fisioterapista in regime di libera concorrenza, scaturente dall'immissione nel "mercato" delle professioni di un numero di operatori spropositato ed esorbitante rispetto alla domanda, con notevoli ripercussioni a livello occupazionale.

Né può escludersi che l'ammissione diretta al terzo ed ultimo anno di un corso di laurea nel settore delle professioni sanitarie sia idonea, seppur potenzialmente, a violare il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.

In assenza di prova selettiva e della effettiva frequenza ai precedenti due anni di corso, infatti, vi sarebbe la non remota possibilità che gli studenti non abbiano maturato concrete ed adeguate competenze sanitarie e, dunque, l'effettiva capacità ad operare, anche autonomamente, in un settore, quale appunto quello sanitario, nel quale una

preparazione non adeguata potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla salute dei pazienti.

A fortiori, tale timore sussiste, laddove si consideri che la L. n.403/71, istitutiva della professione di massofisioterapista, non detta norme sul relativo percorso formativo, di talché, in seguito al trasferimento di detta competenza alle Regioni, lo stesso risulta essere disciplinato in modo non unico sul territorio nazionale.

Il titolo in questione, pertanto, può essere rilasciato sulla base di corsi con monte ore di insegnamento teorico-pratico e programmi, in concreto, variabili, con conseguente incertezza in ordine alle competenze acquisite dai singoli discenti (sul punto vedasi CdS n.219/2018: “Nel caso dei massiofisioterapisti, vale precisare che la L. n. 403/1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non detta norme sul relativo percorso formativo, di talché - una volta trasferita alla Regioni la relativa competenza - lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale. In concreto, il titolo in questione risultava quindi rilasciato, a

seconda dei casi, sulla base di corsi dalla durata indifferentemente triennale o biennale e con un monte ore di insegnamento teorico-pratico conseguentemente variabile. Ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, modificativo dell'art. 6, co. 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina la formazione del personale della riabilitazione, il Ministro della Sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni dal 1 gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previste dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'art. 9 della l. 19 novembre 1990 n. 341. Non essendo però intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con

conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione”).

Nel corpo del primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, inoltre, l’illegittimità del decreto rettorale del 9.5.2017, per difetto delle ragioni di urgenza poste a fondamento della sua adozione.

Anche sotto tale profilo la doglianza non può essere accolta.

La sussistenza di circostanze contingibili ed urgenti, tali da giustificare l’adozione del provvedimento del Rettore è riscontrabile, come evidenziato dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, proprio nell’esigenza di evitare il consolidamento dell’affidamento dei ricorrenti.

E pur qualora si volesse ritenere che, come sostenuto dai ricorrenti, tali ragioni non sussistessero, è certamente incontrovertibile che il provvedimento di ratifica adottato dal Senato Accademico, sia assolutamente idoneo a sanare il vizio dedotto.

Con un secondo articolato motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono della violazione della normativa di settore per erroneità in fatto e diritto dei

provvedimenti impugnati; del difetto di motivazione ed istruttoria; nonché dell'eccesso di potere, sostenendo, che, in sede di autotutela avrebbe errato l'Università sulla scorta della nota del Miur, a ritenere che l'ammissione sia stata disposta sulla scorta della ritenuta equipollenza tra i titoli di **massoterapista** e fisioterapista (v. pagg. 15 e ss. ricorso introduttivo), avendo l'Università operato una puntuale valutazione della posizione dei richiedenti.

Così non è.

Come già chiarito nella parte espositiva, la delibera del Senato Accademico del 9.11.2016, annullata in autotutela, in più punti pone a fondamento della determinazione di ammettere gli istanti all'iscrizione proprio l'equipollenza, negata dalle parti ricorrenti. Basta, in merito, rinviare alla piana lettura del testo della stessa (v. pagg. 52/72 e 53/72 della produzione documentale delle parti pubbliche).

L'assunto da cui muovono i ricorrenti è, pertanto, smentito documentalmente, né può avere una qualche rilevanza la produzione dei titoli ulteriori in possesso

degli odierni ricorrenti, in quanto essi, per come già chiarito, non emerge che siano stati in alcun modo valutati dall'Istituto in sede di ammissione, potendo, pertanto, rilevare, solo in sede di riedizione del potere di ammetterli all'iscrizione al corso di studi.

In ordine, poi, alla correttezza della negata equipollenza – peraltro neppure oggetto di specifica contestazione - va ritenuta preferibile – anche alla luce dei recenti arresti, successivi alla pronuncia di questa Sezione n. 952/2016, relativa, peraltro, ad una fattispecie che presentava profili di diversità rispetto a quella odierna - quella che nega la reclamata equipollenza.

Ciò in quanto la tesi ritenuta preferibile risulta da un lato più aderente al dato testuale delle disposizioni in materia; dall'altro maggiormente coerente con i principi di parità di trattamento (in quanto esclude che possano iscriversi al corso in esame soggetti privi di un diploma di scuola secondaria, richiedendo per tutti gli aspiranti tale titolo, senza deroga e tutela della salute pubblica di cui all'art. 32 Cost, ammettendo all'esercizio della professione di fisioterapista soggetti che possano

vantare un percorso formativo completo e selettivo e, dunque, di maggiore garanzia per i pazienti (amplius v. decisione della Sezione di pari data in analogo ma non omologo ricorso recante rg.n. 648/2017).

Con ulteriore profilo, i ricorrenti contestano, poi, che, come affermato nel decreto del Rettore del 9.5.2017 (v. pag. 4 decreto, Il Visto), i crediti formativi riconoscibili massimi ammontino a 12.

Anche sotto tale profilo la doglianza non è fondata.

L'art. 2 comma 147, d.l. n. 262/2006, convertito in L. n.286/2006, come modificato da ultimo dall'art. 14, L. n.240/2010, che attualmente disciplina il riconoscimento di crediti formativi, espressamente prevede che "Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato

esclusivamente sulla base delle competenze maturate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente”.

Il riferimento, nel dettato normativo, alle “conoscenze e le abilità professionali”, nonché alle “altre conoscenze e abilità maturate in attività formative”, per la sua natura omnicomprensiva esclude che il limite massimo di 12 CFU riguardi solo le competenze professionali, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti.

Non può, pertanto, riconoscersi, per qualunque tipo di conoscenze e competenze (quali quelle derivanti dal diploma in possesso dei ricorrenti) un numero di CFU maggiore a 12.

Con ultimo profilo i ricorrenti contestano la necessità del test di ingresso, affermata nel decreto impugnato.

Sostengono, in sostanza, che sarebbe superfluo il superamento di una prova selettiva, dovendosi ritenere che la ratio sottesa alla previsione di detta prova sia quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce, nella

specie già acclarata dal possesso del diploma di massofisioterapista.

La doglianza è infondata, pur conoscendo il Collegio il diverso orientamento talvolta affermatosi in giurisprudenza.

Occorre preliminarmente soffermarsi sulla disciplina prevista dal legislatore in materia di accesso ai corsi universitari, cristallizzata nella L. n.264/1999, la quale subordina l'accesso al corso di laurea in esame al previo superamento di una prova selettiva, senza alcuna ipotesi di deroga.

In tal senso depone l'analisi dell'art. 3, L. n.264/99, mediante il quale il legislatore descrive puntualmente l'iter previsto per la determinazione annuale dei posti programmati nelle facoltà a "numero chiuso".

Detta disposizione prevede, anzitutto, che il numero annuale dei posti disponibili debba essere determinato con decreto del MIUR, sentiti gli altri ministeri interessati, "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" e che, successivamente, tale numero debba essere ripartito tra le

Università “tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo”.

Detta “offerta potenziale” è determinata sulla base di una serie di parametri individuati dallo stesso legislatore, quali appunto, posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico etc.

Orbene, dall’esame di tale disposizione si evince chiaramente che, scopo della prova selettiva ai fini dell’iscrizione all’Università, non è la sola valutazione della predisposizione e dell’inclinazione dello studente per una determinata disciplina, ma anche l’individuazione del numero massimo di studenti, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse ed il rispetto di adeguati standard di qualità dell’insegnamento (diversamente, infatti, non si spiegherebbe il riferimento alle “capacità recettive” dell’Università).

Deve ritenersi, quindi, che le disposizioni previste in materia di accesso universitario siano insuscettibili di deroga generalizzata e che, pertanto, il superamento del test d’ingresso, qualora previsto, sia ineludibile.

Non possono che ritenersi illegittimi, pertanto, provvedimenti volti ad ammettere gli studenti direttamente, in modo generalizzato ed indistinto, ad un corso di laurea per il quale sono stati previsti posti limitati (per l'a.a. 2016/17, 30 posti).

Tra l'altro, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione che ove tutti i candidati dimostrassero tale inclinazione, l'Università dovrebbe ammetterli, senza rispettare il numero massimo programmato.

In ragione delle suesposte considerazioni, priva di pregio risulta anche l'ulteriore censura mossa dai ricorrenti, secondo cui, il superamento di un test sarebbe previsto solo per il primo anno di corso.

Dall'esame degli artt. 1, lett. a e 4, L. n.264/99 non emerge che l'obbligo di sostenere il test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso sia previsto solo per il primo anno di corso, dovendosi, quindi, ritenere che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso di studenti già in possesso di titoli di studio conseguiti in seguito a corsi che possono dar luogo al riconoscimento di crediti.

In questo senso milita l'univoco tenore dell'art. 4, comma 1, L. n.264/99, il quale, nel prevedere che, "l'ammissione ai corsi di cui agli artt. 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove", non pone alcuna distinzione tra l'accesso al primo anno di corso e l'ammissione ad anni di corso successivi.

Evidentemente, quindi, del tutto inconferente appare la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti nei propri scritti difensivi, potendosi pacificamente affermare che, quello dei ricorrenti, a prescindere dal possesso del titolo di massofisioterapista, costituisca, comunque, un "primo accesso" al sistema universitario.

Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesi la complessità del quadro normativo di riferimento ed i contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere,

Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Referendario

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

